IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **112**

DI DATA: **17/10/2023**

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO E AUTOMATIZZATO PER STOCCAGGIO E MONITORAGGIO DI ESPERIMENTI DI CRISTALLIZZAZIONE DI PROTEINE IN AMBIENTE CONTROLLATO - ATTO DI INIZIATIVA**

CIG A0156D6B9B - CUP J97G22000400006
COD PROG 99029 - PNRR-PRP

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.10.23 08:13:46 +02'00'

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 di data 21 dicembre 2022, con la quale si ratificava la determinazione d'urgenza della Presidente del 14 dicembre 2022, nr. 14, di recepimento degli esiti della negoziazione, sottoscrizione dell'atto d'obbligo con il Ministero dell'Università e della ricerca e sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato per la gestione del finanziamento relativo al progetto PRP@CERIC;
- la propria disposizione di data 27 giugno 2023 n. 69 con la quale si disponeva assumere l'iniziativa della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema integrato e automatizzato per stoccaggio e monitoraggio di esperimenti di cristallizzazione di proteine in ambiente controllato ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la disposizione del Direttore Generale n. 216 del 28 giugno 2023 con la quale si disponeva l'indizione della suddetta procedura;

DATO ATTO che la suddetta procedura di gara avente codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 990477708E è andata deserta per irregolarità delle offerte presentate, poiché la società Formulatrix Europe Limited, unico concorrente nella procedura, è incorsa in irregolarità amministrative e non ha presentato, entro i termini previsti nella richiesta di soccorso istruttorio di data 3 agosto 2023, la documentazione necessaria per la regolarizzazione, con conseguente esclusione della stessa da parte del RUP;

CONSIDERATO il permanere delle esigenze di acquisto di un sistema integrato di imaging automatizzato di cristalli di proteine atto a: (1) conservare micropiastre contenenti campioni di proteine in miscele complesse, sottoposti a prove multiple di cristallizzazione; (2) monitorare la formazione di cristalli proteici mediante l'acquisizione di immagini di qualità a due temperature distinte e controllate, secondo un programma definito dall'utilizzatore;

VISTO l'art. 76, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che consente di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara "quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima";

CONSIDERATA l'esigenza di procedere tempestivamente all'individuazione del fornitore del sistema integrato e automatizzato per stoccaggio e monitoraggio di esperimenti di cristallizzazione di proteine in ambiente controllato, allo scopo di osservare le tempistiche del progetto PRP@CERIC, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione PNRR;

CONSIDERATO, altresì, che la procedura aperta ha registrato un unico partecipante, a conferma del fatto che il settore di mercato in cui si inserisce la fornitura è particolarmente ristretto, alla luce degli elevati standard scientifici che gli operatori economici devono garantire;

PRESO ATTO che, così come accertato in sede di indizione della procedura aperta, non vi sono attualmente convenzioni Consip cui accedere per la fornitura di cui trattasi;

RILEVATO pertanto che, nella procedura di gara in esame, si sono verificati i presupposti per attivare una procedura negoziata ai sensi del citato art. 76, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'articolo 158 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO l'art. 70 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte:

- di assumere l'iniziativa di una procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento dell'appalto per la fornitura, posa in opera e prove di funzionalità di un sistema integrato di imaging automatizzato di cristalli di proteine ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- di mantenere le medesime condizioni dell'appalto di cui alla procedura aperta inizialmente indetta e, in particolare, i requisiti di partecipazione e l'importo a base di gara;
- di condurre la procedura mediante la piattaforma di negoziazione UnityFVG;
- di invitare alla suddetta procedura la società Formulatrix Europe Limited con sede legale in 12 South Mall, 3rd Floor Cork, Ireland T12 RD43, P. IVA IE4000872WH, in quanto unico operatore che ha presentato offerta nell'ambito della procedura aperta telematica di cui in premessa;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 36/2023;
- di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 12 del Codice dall'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica in collaborazione con l'Ufficio Appalti:
 - P-01. Capitolato tecnico prestazionale;
 - P-02. Schema di contratto;
 - M-04. Schema per l'offerta;

DATO ATTO che la procedura osserverà gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", nonché di cui al Regolamento UE 2020/852;

DATO ATTO che il responsabile unico del progetto è il sottoscritto Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

DATO ATTO:

- che il Codice Identificativo Gara della procedura, acquisito presso il sito dell'Autorità nazionale Anticorruzione, è il seguente: A0156D6B9B;
- che il CUP (codice unico progetto) è il seguente: J97G22000400006;
- che il Codice Unico di Intervento è F00531590321202300037 come risultante dal programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 dell'Ente;

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto "PRP@CERIC – Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade" sono di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

DATO ATTO che a copertura della spesa prevista è già stato acceso, con la propria disposizione 69 del 27/06/2023, l'impegno 925/23 per l'importo di euro 738.100,00 (IVA inclusa) sul capitolo 2202/23 cod. prog. 99209, centro di responsabilità 90;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 5 aprile 2023, n. 115, con oggetto "Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;
- la disposizione del Direttore Generale di data 26 luglio 2023, n. 250, relativa all'aggiornamento dell'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto dell'Ente delegati a valere sul bilancio di previsione 2023;

DISPONE

- di assumere l'iniziativa della procedura in oggetto indicata e di procedere alla trattativa con l'operatore economico sopra individuato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per le ragioni sopra esposte;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 36/2023;
- di approvare i documenti di gara allegati alla presente disposizione, in premessa elencati;
- di dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno 925/23 per l'importo di euro 738.100,00 (IVA inclusa) sul capitolo 2202/23 cod. prog. 99209, centro di responsabilità 90;
- di dare atto che la presente disposizione ha ad oggetto attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica
Dott. Stefano Cozzini

STEFANO
COZZINI

Allegati:

- P-01. Capitolato tecnico prestazionale
- P-02. Schema di contratto
- M-04. Schema per l’offerta

ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO E AUTOMATIZZATO PER STOCCAGGIO E IMAGING DI ESPERIMENTI DI CRISTALLIZZAZIONE DI PROTEINE IN AMBIENTE CONTROLLATO.

CIG A0156D6B9B - CUP J97G22000400006

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Redatta da:
Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Basovizza, ottobre 2023

PREMESSE

Il presente acquisto avviene nell'ambito del progetto denominato "PRP@CERIC – Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", presentato dall'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, a valere sull'Avviso per il "Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità ed il settore economico, favorendo l'innovazione. A tale scopo la misura, implementata dal MUR, sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca finanzierà la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati. In particolare, la misura finanzierà fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento) con un research manager per ogni infrastruttura.

Si precisa che la documentazione tecnica della procedura è stata redatta nel rispetto ed in attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali - c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) - ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
In fase esecutiva, avuto riguardo al fatto che non vi sono schede DNSH affini alle specifiche della fornitura tra quelle presenti nella Guida Operativa DNSH, l'Operatore economico affidatario dovrà, nel rispetto delle prescrizioni sopra menzionate, rispettare i principi DNSH fornendo, in qualsiasi momento, anche successivo al pagamento della fornitura, ogni documentazione utile ai fini della rendicontazione dei finanziamenti del PNRR.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, posa in opera e prove di funzionalità per accettazione presso i laboratori di Elettra di un sistema integrato di imaging automatizzato di cristalli di proteine atto a: (i) conservare micropiastre contenenti campioni di proteine in miscele complesse, sottoposti a prove multiple di cristallizzazione; (ii) monitorare la formazione di cristalli proteici mediante l'acquisizione di immagini di qualità a due temperature distinte e controllate, secondo un programma definito dall'utilizzatore. Nello specifico, il sistema deve essere dotato di due dispositivi - anche detti "Crystal Imaging" (in breve CI)- per conservare e visualizzare le suddette piastre di cristallizzazione, ciascuno adatto a conservare i campioni alla temperatura rispettivamente definita di 20°C (CI-RT) e 4°C (CI- 4C). Ciascun dispositivo deve essere dotato di due microscopi con ottica indipendente per l'acquisizione di immagini di alta qualità. I microscopi devono permettere di visualizzare cristalli di proteine mediante luce visibile polarizzata e di distinguere cristalli di proteine da cristalli di sali sfruttando la proprietà degli aminoacidi aromatici che emettono fluorescenza quando illuminati da luce UV. Inoltre, il dispositivo CI-4C deve essere dotato di un microscopio per acquisire immagini in fluorescenza a 3 diverse lunghezze d'onda (UV incluso), come descritto in dettaglio nel Capitolo 2.

Il sistema deve essere gestito da un software per il completo controllo del processo di conservazione e monitoraggio di micropiastre di cristallizzazione secondo un sistema di gestione delle informazioni di

laboratorio (LIMS). Il software deve seguire le diverse fasi del flusso di lavoro di cristallizzazione di proteine, ed in particolare la fase di visualizzazione e di analisi delle immagini. Tutto il sistema integrato deve essere amministrato da un software unico che disponga di un database che gestisca tutti i dati generati da tutte le componenti del sistema integrato, ed in particolare i dati delle immagini e i metadati che definiscono l'esperimento o che vengono generati durante l'esperimento. Ciascuna piastra di cristallizzazione sarà identificata mediante un codice a barre univoco che sarà generato all'inizio dell'esperimento. Il codice a barre accompagna la piastra durante tutta la durata dell'esperimento e dovrà essere utilizzato e riconosciuto dal software di gestione di entrambi i CI integrati, dal software di analisi delle immagini e dei metadati, e di gestione delle condizioni sperimentali di ciascuna piastra.

La fornitura si rende necessaria per le esigenze del progetto " PRP@CERIC – Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", presentato dall'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, a valere sull'Avviso per il "Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU. Il progetto ha lo scopo di potenziare l'Infrastruttura di ricerca CERIC-ERIC nel settore specifico della ricerca sui patogeni, integrando tecniche di caratterizzazione strutturale-funzionale-dinamica allo stato dell'arte. Nel contesto del progetto si prevede, fra le altre azioni di implementazione, di potenziare la suite di cristallizzazione di proteine con un sistema integrato per stoccaggio e visualizzazione di piastre di cristallizzazione a due temperature distinte e controllate; il sistema deve essere in grado di eseguire in modo automatico le fasi di acquisizione e analisi delle immagini delle prove di cristallizzazione. Il sistema, che rappresenterà un unicum a livello nazionale, deve essere fruibile da utenti del progetto che dovranno poter accedere facilmente ai risultati da remoto (p.es. via web). Il sistema deve usare processi e protocolli riconosciuti in laboratori analoghi, già presenti presso altre facility di cristallizzazione (p.es presso altri sincrotroni, centri di ricerca e aziende farmaceutiche). Questo, permetterà di ridurre la necessità di accesso diretto al laboratorio da parte di utenti esterni e di minimizzare il carico di lavoro da parte di personale tecnico altamente specializzato.

Il sistema integrato e automatizzato di imaging per cristallizzazione di proteine oggetto della presente fornitura sarà installato nel locale già adibito ad esperimenti di cristallizzazione e di pertinenza del Laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra, un laboratorio ancillare, di supporto e di ricerca, per lo studio della funzione e struttura di proteine e complessi biomacromolecolari di interesse biomedico e biotecnologico.

2. CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

Il sistema integrato composto da due sistemi di Cystal Imaging (CI) per cristallizzazione di proteine ciascuno operante a una temperatura diversa, a pena di esclusione, deve avere le specifiche tecniche minime elencate nella tabella seguente. La fornitura deve esattamente garantire le suddette specifiche e/o modalità di lavoro.

Sistema integrato di stoccaggio e imaging di micropiastre contenenti prove di cristallizzazione di proteine operante a due temperature distinte
Caratteristiche tecniche minime richieste

Sistema integrato per stoccaggio e imaging automatizzato di micropiastre di cristallizzazione operante a due temperature diverse in contemporanea.	Il sistema integrato deve essere composto da due dispositivi distinti di Crystal Imaging (detti CI) per stoccaggio e imaging di micropiastre di cristallizzazione dei diversi formati presenti sul mercato, incluse SBS, Linbro e piastre a vetro sottile per fase lidica cubica (LCP). Ciascun CI deve acquisire immagini di cristallizzazione di qualità superiore in modalità automatizzata secondo uno schema indicato dall'operatore. Il sistema deve essere dotato di un sistema di imaging intelligente capace di localizzare con precisione le gocce di cristallizzazione, incluse gocce LCP. Ciascun CI deve garantire il mantenimento (incubazione) delle micropiastre a temperatura controllata con una precisione di ± 1°C. In particolare, un dispositivo - detto CI-RT - deve funzionare a temperatura ambiente mantenendo le piastre a 20°C, mentre l'altro - detto CI-4C - deve funzionare a temperatura refrigerata incubando le piastre a 4°C.
Caratteristiche dispositivo IC-RT	Il dispositivo deve essere dotato di sistema di raffreddamento a cella di Peltier per garantire una temperatura di utilizzo a 20°C con una variabilità di ± 0,5 °C.
	Il dispositivo deve poter contenere fino a 182 micropiastre di cristallizzazione ed essere dotato di un sistema robotico automatizzato per la movimentazione delle piastre altamente rapido, preciso e a bassa vibrazione. Deve avere un lettore di codice a barre integrato e sensori di presenza e collisione delle piastre, per evitare errori dell'operatore.
	La visualizzazione di gocce di cristallizzazione deve avvenire mediante l'utilizzo di due microscopi con percorsi di luce indipendenti: uno per la modalità di imaging Vis a luce trasmessa con polarizzazione e uno per UV-imaging.
	Il dispositivo deve avere le seguenti dimensioni massime: profondità 798mm, larghezza 865 mm e altezza 1028 mm, con un peso massimo di 161 Kg e deve essere posizionabile su un bancone da laboratorio già preesistente nello stesso.
Caratteristiche dispositivo CI-4C	Il dispositivo deve essere dotato di un sistema di raffreddamento con compressore in grado di garantire un'operatività a T = 4°C ± 1. Il sistema deve inoltre poter essere usato a temperature superiori fino ad un massimo di 19°C, sempre mantenendo la precisione di ± 1°C rispetto alla temperatura scelta dall'operatore.
	Il dispositivo deve contenere almeno 54 micropiastre di cristallizzazione ed essere dotato di un sistema robotico automatizzato per la movimentazione delle piastre altamente rapido, preciso e a bassa vibrazione. Deve avere un lettore di codice a barre integrato e sensori di presenza e collisione per evitare errori dell'operatore.
	La visualizzazione di gocce di cristallizzazione deve avvenire mediante l'utilizzo di due microscopi con percorsi di luce indipendenti: uno per la modalità di imaging Vis a luce trasmessa con polarizzazione e l'altro per imaging a multi-fluorescenza a tre lunghezze d'onda (UV incluso) come descritto di seguito.

	Il dispositivo deve avere le seguenti dimensioni massime: profondità 1147 mm, larghezza 1442 mm e altezza 2102 mm, con un peso massimo di 400 Kg
Requisiti dei microscopi ottici per visualizzazione di cristalli di proteine	Ciascun dispositivo CI deve essere dotato di un microscopio a luce trasmessa nel visibile con i seguenti requisiti: - Ottica a luce visibile con zoom continuo 12x; - Telecamera a colori; - Zoom continuo che consente di adattare in modo flessibile il campo visivo, senza compromettere la risoluzione quando si effettua lo zoom; - Utilizzare l'illuminazione di Koehler con un condensatore automatizzato (motorizzato e controllato dal software); • *la configurazione Koehler per l'illuminazione è essenziale per ottenere la massima capacità risolutiva dell'obiettivo del microscopio. Questo permette che l'illuminazione non sia diffusa, ma adattata all'apertura dell'ottica di rilevamento. In questo modo è possibile ottenere immagini di polarizzazione di alta qualità senza perdita di risoluzione.* - Essere sempre dotato di un polarizzatore automatico, motorizzato e controllato via software. • *L'elemento ottico (polarizzatore) deve poter essere spostato dentro e fuori al percorso ottico ed essere controllato dal software.*
	Il dispositivo CI-RT deve essere dotato di un microscopio UV con cammino ottico dedicato per l'imaging UV a zoom fisso e una telecamera UV. Il microscopio UV con cammino ottico dedicato e non combinato con quello a luce trasmessa ha lo scopo di ridurre il rumore di fondo nelle immagini. Le componenti del microscopio e della telecamera devono essere ottimizzati per l'utilizzo con luce UV (ottica UV-grade e telecamera UV-sensibile).
	Il dispositivo CI-4C deve essere dotato di un microscopio con ottica indipendente e dedicata per l'imaging in multifluorescenza con le seguenti caratteristiche: - scegliere fino a 3 diverse lunghezze d'onda, tra cui UV e varie lunghezze d'onda della luce visibile. - installare fino a 3 moduli-filtro alla volta e sostituirli facilmente. La configurazione predefinita dei filtri deve comprendere: Fluorescenza UV, Fluoresceina e Rosso Texas.
	I microscopi presenti in entrambi i dispositivi devono avere una routine di imaging che combini la localizzazione delle gocce, l'autofocus e lo z-stacking per ogni singola posizione in tempi brevi tali da impiegare circa 5 minuti per la visualizzazione di una piastra da 96 pozzetti usando luce visibile o 10 minuti usando luce UV.
	Utilizzando microscopi con percorsi di luce indipendenti, non deve esserci una sorgente di luce LED opposta all'ottica che focalizza la luce UV sul campione.
Lettura piastre con codice a barre	Dopo la progettazione di un esperimento, viene generato un codice a barre che consente di assegnare una piastra all'esperimento e di

	generare e accedere successivamente a set di dati specifici. Questo codice a barre accompagna la piastra dall'inizio alla fine dell'esperimento e serve a riconoscere la piastra per tutti i sistemi integrati nel flusso di lavoro. Il sistema deve essere dotato di una stampante di codice a barre e con almeno 2 rotoli di etichette (> 7000 etichette) e 6 nastri. Ciascun CI deve essere dotato di un lettore di codice a barre
Software di gestione strumenti	Ciascun CI deve essere dotato di un PC dedicato e di un software di controllo dello strumento con licenza perpetua.
Pacchetto software per analisi e gestione immagini	È richiesta una licenza perpetua (livello accademico) dei software di gestione e di analisi immagini con le caratteristiche descritte di seguito: - essere integrato ad entrambi i dispositivi CI; - permettere di visualizzare e valutare con sistema di punteggio le immagini derivate dai microscopi di entrambi i CI; - generare reports contenenti tutte le informazioni relative all'esperimento (nome della proteina, condizioni di cristallizzazione ingredienti usati, volumi, tipo di visualizzazione, etc), - permettere diversi livelli di accesso a singoli utenti e gruppi.
	Il software deve essere un sistema di gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS) che accompagna e supporta tutte le fasi del flusso di lavoro di cristallizzazione delle proteine. Il software dispone di un database che gestisce tutti i dati (ad esempio, i dati delle immagini) e i metadati che definiscono l'esperimento o che vengono generati durante l'esperimento.
	Il software deve consentire di gestire esperimenti e dati in loco, progettando e strutturando l'esperimento secondo le esigenze di routine definite dall'operatore. Il software deve riconoscere e utilizzare il codice a barre che accompagna la piastra dall'inizio alla fine dell'esperimento e serve a riconoscere la piastra per tutti i dispositivi integrati nel flusso di lavoro.
	Il software deve garantire l'integrità dei set di dati e permettere agli utenti di definire una gerarchia e una gestione utenti secondo diversi livelli di accesso e sicurezza dei dati. I partner di progetti condivisi possono essere certi che solo le persone autorizzate possono accedere ai loro dati.
	Il software deve fornire un'interfaccia con MARCO (MAchine Recognition of Crystallization Outcomes, open source). MARCO è un algoritmo liberamente disponibile per la valutazione dei risultati della cristallizzazione, molto apprezzato dalla comunità dei cristallografi. L'interfaccia assicura la valutazione automatica dei risultati. • Il software dovrà fornire l'interfaccia con MARCO per ottenere una prima valutazione direttamente al termine del processo di imaging di una piastra. Il processo deve essere completato dopo pochi minuti. • Questa opzione aiuta un utilizzatore poco esperto nella valutazione, mentre per l'utente esperto permette di

	ordinare i risultati e di elaborare rapidamente le fasi successive.
Pacchetto Software per accesso via web	Il software deve consentire l'accesso al database delle immagini tramite un browser da qualsiasi luogo in cui sia presente una connessione internet. Questo permette di offrire una certa autonomia agli utenti esterni che possono seguire i propri esperimenti da remoto, riducendo il carico di lavoro per i membri interni del laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra. La gerarchia degli utenti viene mantenuta utilizzando lo strumento di accesso remoto al database delle immagini => i partner della cooperazione non devono recarsi sul posto per esaminare le immagini e pianificare le fasi successive degli esperimenti.
Richieste generali	
Manuali	Manuali per l'hardware e il software della strumentazione devono essere forniti con la macchina stessa o essere disponibili online in forma aggiornata.
Installazione e training	L'installazione e il training sarà svolto da personale specializzato per una durata sufficiente alla messa in opera del sistema e delle principali routine operative, nonché e alla formazione del personale incaricato per la gestione dello strumento nel laboratorio di Elettra. Si richiede di dimostrare le performance on-site nel laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra.
Servizio di assistenza on-demand	Il Fornitore dovrà garantire un servizio di manutenzione su richiesta (detto service on-demand) per un importo complessivo di 24.000 euro per cinque anni, corrispondenti a un importo indicativo di 4.800 euro annui. Tale importo sarà allocato per coprire le spese necessarie a qualunque servizio di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia per hardware che software. Il servizio sarà attivo per almeno 5 anni a partire dalla fine della garanzia di fabbrica di 12 mesi, e potrà essere esteso fino ad ulteriori 5 anni, corrispondenti al previsto ciclo di vita dello strumento, in funzione dell'offerta presentata in sede di gara. Il servizio di assistenza on-demand coprirà qualunque tipo di supporto di assistenza software e hardware, incluse parti di ricambio, costi di intervento e viaggio di personale tecnico, assistenza da remoto, etc. Verrà richiesto in fase di stipula del contratto il listino prezzi dei singoli interventi di assistenza, a cui il fornitore dovrà attenersi. Il costo di ciascun intervento svolto in assistenza andrà a scomputo dell'importo complessivo previsto; i costi non sostenuti nell'anno verranno riportati nelle successive annualità; allo stesso modo, le quote di manutenzione previste per gli anni successivi possono

	essere anticipate utilizzandole secondo le necessità dell'Amministrazione.

3. Consegna

Il tempo di consegna è previsto entro e non oltre le 22 settimane dalla data di stipula del contratto.

4. Installazione

Il sistema di imaging dovrà essere installato nei locali del Lab di Biologia Strutturale di Elettra, e i test di accettazione on-site dovranno essere fatti immediatamente dopo l'installazione.
Il Fornitore è responsabile della sicurezza e del rispetto dei tempi della consegna della macchina, della sua installazione e messa in funzione.
Il Fornitore deve comunicare con un mese di anticipo la composizione dello staff incaricato dell'installazione e dei test di accettazione.
In ogni momento e ad ogni passo l'installazione e deve soddisfare i requisiti dei codici di sicurezza italiani.

5. Test di accettazione On-site (SAT)

I test di accettazione verranno eseguiti nel Laboratorio di Biologia strutturale di Elettra, appena dopo l'installazione.
Si richiedono i seguenti test di accettazione:

Test di accettazione	
Operatività alle temperature richieste	Posto che la temperatura dell'ambiente di posizionamento dei due CI sia mantenuto in un range di 18-25°C, i componenti del sistema integrato dovranno mantenere la temperatura richiesta di 20°C ± 0,5 per il CI-RT e di 4°C ± 1 per CI-4C refrigerato.
Corretta e sicura movimentazione e stoccaggio delle piastre	Le piastre di cristallizzazione poste in ciascun CI dovranno essere movimentate con precisione, senza vibrazioni visibili o urti durante la movimentazione.
Corretto auto-posizionamento delle piastre e identificazione delle gocce di cristallizzazione in piastra	Le micropiastre di cristallizzazione dovranno essere posizionate in modo automatico per essere correttamente visionate dai microscopi di ciascun CI. Le gocce di cristallizzazione nelle piastre in uso nel laboratorio dovranno essere correttamente individuate da ciascun CI, indipendentemente da tipo di schema di raccolta delle immagini (Vis, UV, MFI)
Imaging di alta qualità di cristalli con luce Vis ± polarizzatore e con luce UV e/o mediante multi-fluorescenza a 3 canali.	Entrambi i dispositivi CI dovranno permettere di visualizzare cristalli in micropiastre visibili con il microscopio ottico correntemente in uso nel laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra. I cristalli di proteine visibili con luce Vis polarizzata dovranno essere ben visibli con il

	microscopio a luce UV o a multifluorescenza.
Corretta acquisizione delle immagini e storage nel data base dedicato	Le immagini acquisite da ciascun dispositivo CI dovranno essere riconosciute dal software e correttamente indicizzate nel database dedicato.
Operatività del software di gestione immagini	Il software installato su un computer del laboratorio deve essere in grado di effettuare le operazioni previste per la versione offerta: analisi e valutazione immagini, e di reporting dei dati derivati dalle immagini raccolte. Il software deve poter importare le diverse condizioni di cristallizzazione di screening commerciali usati nel laboratorio.
Accesso software via web	Il software per accesso alle immagini da remoto dovrà essere funzionante e dimostrare di essere sincronizzato con il software operativo in loco.
Software integrato con MARCO	La funzione di integrazione con MARCO dovrà essere attiva e facilmente identificabile dall'utente

6. Training On-site

Il fornitore deve garantire almeno 3 giorni di training on-site successivo al periodo di installazione. La data del training sarà concordata con l'Appaltatore e il personale tecnico del laboratorio di Elettra.

7. Garanzia, assistenza e manutenzione

Il sistema integrato di imaging dovrà essere coperto da un servizio di garanzia cd. "protezione totale", inclusivo di 12 mesi di garanzia, con interventi su chiamata on-site illimitati comprensivi del costo di tutte le parti di ricambio necessarie, nessuna esclusa, della fornitura (Sorgenti ed accessori) e dei costi relativi al personale ed alle trasferte dello stesso con tutti i costi di assistenza e manutenzione compresi e compensati nel prezzo offerto. I servizi prestati, così come le parti riparate e quelle eventualmente sostituite, saranno garantiti per il periodo residuo della garanzia e di sue eventuali estensioni e comunque non inferiore ad un anno dall'intervento. La garanzia decorrerà dal giorno di collaudo.

GARANZIA: l'Appaltatore, in relazione al sistema integrato di Crystal Imaging del presente Capitolato, è obbligato a garantire che la fornitura sia esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione, la lavorazione ed il processo, sia idoneo allo scopo per cui è previsto, nonché perfettamente funzionante e che sia, altresì, esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

ASSISTENZA: il servizio di assistenza deve prevedere le seguenti specifiche minime e inderogabili:

a. Aggiornamenti software parte della fornitura ed estensione delle relative licenze per tutta la durata del contratto di assistenza. Formazione degli utilizzatori sulle versioni software aggiornate.

b. Supporto telefonico/via e-mail: risposta garantita da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua rapida risoluzione ove possibile. La diagnosi della problematica dovrà comunque avvenire entro e non oltre le 72 (settantadue) ore dalla richiesta di assistenza dell'utente.
c. Intervento presso la Stazione Appaltante: nel caso in cui il supporto telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, l'Appaltatore dovrà inviare presso la stazione appaltante un idoneo tecnico specializzato entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla diagnosi della esatta problematica. L'intervento dovrà essere concluso positivamente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo intervento del suddetto tecnico. Tale termine tiene conto altresì dei tempi necessari per l'approvvigionamento da parte del tecnico dei relativi pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
d. Intervento presso l'Appaltatore: nel caso in cui la parte oggetto dell'intervento debba essere riparata presso la sede dell'Appaltatore, l'intervento dovrà essere concluso positivamente entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della parte presso la sede indicata dall' Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di riparare la parte nei termini di cui sopra, provvederà, a sua cura e spese e negli stessi termini di cui sopra, alla sostituzione ex novo della parte oggetto dell'intervento.

Il servizio di assistenza è comprensivo di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, spese di soggiorno, mano d'opera, parti di ricambio e relative spese di spedizione, attrezzi e materiali di consumo necessari all'intervento).

ALLEGATO P-02

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO E AUTOMATIZZATO PER STOCCAGGIO E MONITORAGGIO DI ESPERIMENTI DI CRISTALLIZZAZIONE DI PROTEINE IN AMBIENTE CONTROLLATO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRP@CERIC - Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade". CIG A0156D6B9B - CUP J97G22000400006

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società _____, con sede legale in _____, CAP_____, iscritta al registro delle imprese di _____in data _____, al n. _____, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. _____, C.F. _____ P.I. _____, rappresentata dal sig./Dott. _____, C.F. _____, in qualità di _____

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 –Oggetto 4
Art. 3 – Termini e luogo di consegna e installazione 4
Art. 4 – Corrispettivo 5
Art. 5 – Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo 6
Art. 6 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 7
Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 8
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore 8
Art. 8 – Clausola di riservatezza 10
Art. 9 – Garanzia definitiva 10
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 11
Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 12 – Recesso 12
Art. 13 – Recesso per giusta causa 12
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 12
Art. 15 – Subappalto 13
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento 14
Art. 17 – Penali 15
Art. 18 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare 16
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 16
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 16
Art. 21 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto 16
Art. 22 – Disposizioni anticorruzione 17
Art. 23 – Foro di competenza 17
Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 17
Clausole vessatorie 18

Premessa

1. Con disposizione del Direttore Generale n. ____di data _____ 2023, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito denominato Codice) una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto concernente la fornitura, installazione e messa in funzione di un un sistema integrato e automatizzato per stoccaggio e monitoraggio di esperimenti di cristallizzazione di proteine in ambiente controllato, nell'ambito del progetto "PRP@CERIC - Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", presentato dall'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, a valere sull'Avviso per il "Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea- NextGenerationEU;
2. Il Direttore Generale di Area Science Park (di seguito denominata Amministrazione), con disposizione di data ____ n. ___, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____.
3. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.
4. L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice;
5. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti.
6. L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
7. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il Capitolato tecnico prestazionale (allegato P-01), l'offerta (allegato M-04), nonché le schede tecniche allegate, sottoscritti dal concorrente;

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;
e) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata

in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare la fornitura interamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dai documenti di gara nella loro interezza.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in funzione presso i laboratori di Elettra di un sistema integrato e automatizzato per stoccaggio e monitoraggio di esperimenti di cristallizzazione di proteine in ambiente controllato, nell'ambito del progetto "PRP@CERIC - Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (d'ora innanzi "l'Amministrazione").
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento allegato P-01 Capitolato tecnico prestazionale.
3. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la documentazione di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di ritenere la stessa effettuabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Art. 3 – Termini e luogo di consegna e installazione

1. Il contratto prenderà avvio dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La consegna della fornitura avverrà non oltre le 22 settimane dalla sottoscrizione del contratto.
3. Il sistema di imaging dovrà essere installato nei locali del Laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra e i test di accettazione on-site dovranno essere fatti immediatamente dopo l'installazione.
4. È prevista l'effettuazione di almeno 3 giorni di training on-site successivo al periodo di installazione. Le data del training saranno concordate con l'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione del contratto di Elettra.
5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
6. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.
7. Il sistema integrato e automatizzato di imaging per cristallizzazione di proteine oggetto del presente contratto sarà installato nel locale già adibito ad esperimenti di cristallizzazione e di pertinenza del Laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra, laboratorio ancillare, di supporto e di ricerca, per lo studio della funzione e struttura di

proteine e complessi biomacromolecolari di interesse biomedico e biotecnologico, sito presso Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con sede in Strada Statale 14, km 163,5, 34149 Basovizza, Trieste.

Art. 4 – Corrispettivo

1.L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene fissato in Euro _____ (Euro _____/00) IVA esclusa, pari a Euro _____ (Euro _____/00) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione della relativa fattura, come di seguito indicato:
- 100% alla consegna e SAT con esito positivo.
É fatto salvo quanto previsto dall'art. 125 comma 1, del D.lgs. 36/2023, in relazione alle anticipazioni sul prezzo.
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
11. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, formula richiesta all'Amministrazione di revisione dei prezzi. L'istruttoria è condotta dal Responsabile del procedimento, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
12. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre

1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
13. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
14. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul conto corrente bancario "dedicato" n. _____ intestato a _____ presso _____ Agenzia di _____ cod. ABI _____ CAB_____ CIN ___ sul quale sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute le seguenti persone: - sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____; - sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____, con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 5 – Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo

1. L'Appaltatore consegnerà, a propria cura, spese e rischio (secondo INCOTERMS 2020 DDP), entro il termine indicato nell'art. 3, i beni oggetto della presente fornitura. Gli imballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna. Gli imballaggi, la preparazione dei beni oggetto della fornitura nonché il loro trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna.
2. L'Appaltatore dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il locale in cui dovranno essere installati il sistema oggetto del contratto dovrà essere idoneo rispetto alle caratteristiche previste; l'Amministrazione si impegna ad allestire il locale in tempo utile per consentire la consegna e installazione da parte dell'Appaltatore secondo le tempistiche concordate. Eventuali ritardi nell'allestimento dei suddetti locali che dovessero comportare ritardi nella consegna e installazione non comportano l'applicazione di penali a carico dell'Appaltatore.
4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle specifiche misure di prevenzione e trattamento dei rischi contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, laddove applicabile e presente tra gli atti di gara.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
7. Successivamente alla consegna del bene oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il test di accettazione on-site (SAT) secondo le modalità previste dal punto 5, del capitolato tecnico prestazionale. In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà alla nomina di collaudatori, fino a un massimo di tre, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione o di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. o tra professionisti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del Codice. Il collaudo consisterà in una verifica di conformità e di funzionalità dei beni forniti rispetto a quanto previsto dal presente contratto e a quanto dichiarato nell'offerta e dovrà avvenire in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore. Nel corso delle operazioni di collaudo sarà cura dell'Appaltatore verificare e comprovare la piena funzionalità dello strumento effettuando le attività relative ai SAT (Site Acceptance test).

Qualora il collaudo venga svolto da professionista esterno all'Amministrazione o implichi l'esecuzione di particolari prove o analisi da effettuarsi all'esterno dell'Amministrazione, le eventuali relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Al termine dei Test, e dopo che sia stata dimostrata la piena funzionalità e conformità alle specifiche della strumentazione fornita, l'Amministrazione sarà tenuta a confermare l'accettazione della strumentazione firmando la lettera di accettazione (LOA) dell'Appaltatore, e il collaudatore sarà tenuto a rilasciare, anche in copia all'Appaltatore, l'attestazione di collaudo positivo.
Le attività di installazione e collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dello strumento e il collaudatore sarà tenuto alla firma della lettera di accettazione e al rilascio del certificato di collaudo positivo contestualmente alla fine delle attività o comunque entro e non oltre i successivi 15 giorni decorrenti dalla fine delle attività di installazione e collaudo. In caso di collaudo negativo, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. A seguito dell'accettazione della strumentazione fornita e dell'approvazione del verbale di collaudo l'Appaltatore si impegna a svolgere le attività di formazione come indicate in sede di offerta.

Art. 6 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. Indipendentemente dal collaudo positivo, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura secondo i termini di garanzia previsti dall'offerta, salve le specifiche clausole contenute nel presente contratto.
3. Si precisa che l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso degli strumenti.
4. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
5. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell'Amministrazione, tali verifiche sono svolte dal soggetto destinatario della fornitura come indicato al precedente art. 3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.
9. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
10. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
11. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
12. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
14. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice.
15. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
16. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
7. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16, comma 2, del presente contratto.
3. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione – su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività.
4. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l'Amministrazione circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.
5. L'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.
6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto – PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell'oggetto
- CIG/CUP come segue:

Progetto PRP:

• Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR "PRP@CERIC" - CUP: J97G22000400006 – CIG: A0156D6B9B.

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 8 – Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'obbligo di cui al terzo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro_____, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad

apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 6bis, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. A0156D6B9B** , **e il codice CUP (Codice Unico Progetto) n. J97G22000400006,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG e i CUP in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.

3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati dall'art.

11 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e specificamente previsti dal PNRR.
OVVERO
1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.
(in caso di subappalto)
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, né la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice.
4. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area Science Park, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
5. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
10. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
11. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park non autorizzerà il subappalto.
12. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
13. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

14. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del Codice.
15. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
16. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
17. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice.
18. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
19. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
20. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
21. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science Park può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
23. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
24. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 16 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;

b) ingiustificato ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
g) mancata sostituzione in caso di rottura o malfunzionamento dei beni, entro i termini previsti dalla casa costruttrice pari a giorni 15 (quindici).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4 del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.
9. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine oggetto di offerta, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di ritardo negli interventi di manutenzione e assistenza previsti dal punto 7 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci-per-cento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore come previsti dall'art. 7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento ovvero, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere

applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
7. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione della fornitura a causa di sciopero aziendale.
8. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.

Art. 18 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 17 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. il Responsabile unico del progetto è il Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Paola Storici, in carica presso Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
3. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 22 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 23 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Il valore dell'imposta di bollo è individuato ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice; tale imposta viene assolta dall'appaltatore una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
3. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà rimborsarle con le modalità previste dal Disciplinare di gara.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Termini e luogo di consegna e installazione
Art. 4 – Corrispettivo
Art. 6 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 6bis – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 – Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore
Art. 8 – Clausola di riservatezza
Art. 9 – Garanzia definitiva
Art. 12 – Recesso
Art. 13 – Recesso per giusta causa
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 15 – Subappalto
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento
Art. 17 – Penali
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 23 – Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
- SCHEMA PER L'OFFERTA (M-04)

Allegato M-04

SCHEMA PER L'OFFERTA
(da inserire nella Busta telematica B - Economica)

(Validità 180 giorni)

All'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste

Oggetto: FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO E AUTOMATIZZATO PER STOCCAGGIO E MONITORAGGIO DI ESPERIMENTI DI CRISTALLIZZAZIONE DI PROTEINE IN AMBIENTE CONTROLLATO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRP@CERIC - Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade". CIG A0156D6B9B - CUP J97G22000400006. **Offerta**.

Il sottoscritto _____

nato a _____ **il** _____

nella qualità di legale rappresentante di _____

con sede in _____

con codice fiscale n. _____ e con partita I.V.A. n_____

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un'aggregazione di imprese o di un GEIE, indicare il capogruppo, e, di seguito, denominazione e indicazione dei legali rappresentanti delle mandanti):

Offre la seguente fornitura, da svolgersi secondo le seguenti modalità, da intendersi come migliorative e integrative di quanto prescritto dal Capitolato tecnico prestazionale.

UN SISTEMA INTEGRATO E AUTOMATIZZATO PER STOCCAGGIO E MONITORAGGIO DI ESPERIMENTI DI CRISTALLIZZAZIONE DI PROTEINE IN AMBIENTE CONTROLLATO

Indicare l'esatta denominazione

Modalità, migliorative e integrative di quanto prescritto dal Capitolato tecnico prestazionale:

1. **Software**

1.1 Licenza dell'Edizione superiore del software di management del processo di cristallizzazione. Il concorrente indica se la licenza del software di gestione del processo di cristallizzazione sia completa di almeno le seguenti funzioni:
(1) design degli esprimenti;
(2) integrazione con entrambi i sistemi CI;
(3) valutazione e punteggio delle immagini;
(4) Data mining in modalità "search & fillter";
(5) generare Reports esaustivi;
(6) creare modalità di accesso differenziato per livelli e gruppi.

- ❒ SÌ
- ❒ NO

1.2 Licenza aggiuntiva analoga al capitolato. Il concorrente indica se l'offerta comprende l'erogazione di 1 licenza supplettiva del software di management di cristallizzazione nell'edizione di imaging del sistema come descritta nel capitolato tecnico:

- ❒ SÌ
- ❒ NO

2. Hotel. Incremento capacità di storage delle piastre sul CI-4C. Il concorrente indica se il dispositivo IC-4C dotato di compressore per raffreddamento ha la capacità contenitiva incrementata a 100 micro piastre di cristallizzazione:

- ❒ SÌ
- ❒ NO

3. Servizio di manutenzione. Assistenza on demand. Il concorrente indica l'offerta per l'estensione della durata del servizio di assistenza on demand, come definito nel capitolato. Per ogni anno in più verranno attribuiti 4,8 punti, fino ad un massimo di 24 punti (5 anni di estensione). **NB Indicare solo una delle opzioni possibili**

- ❒ nessuno
- ❒ 1 anno
- ❒ 2 anni
- ❒ 3 anni
- ❒ 4 anni
- ❒ 5 anni

4. Estensione di garanzia. Estensione contratto servizio software per ulteriori 12 mesi. Il concorrente indica la possibilità di estensione del contratto del servizio di assistenza Software per un anno oltre a quanto richiesto nel Capitolato:

- ❒ Nessuna estensione dopo il 1° anno
- ❒ Estensione di 12 mesi aggiuntivi dopo il 1°anno

Prezzo offerto:

euro _____ (in cifre)

euro _____ (in lettere)

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI.

La presente offerta è composta di n. _____ pagine e di n. _____allegati.	
LUOGO, DATA	FIRMA
	(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.)

N.B. La presente offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

firma _____ per l'Impresa _____